Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 novembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980.
Nomina di un componente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro . . . . Pag. 10124

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Color-Plast, in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena, in Occhiobello . . . . Pag. 10124

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano, in Napoli. Pag. 10125

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano, in Napoli. Pag. 10125

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea . . . . Pag. 10125

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento a San Giovanni Valdarno . . . . . Pag. 10126

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea . . . . Pag. 10126

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone . . . . Pag. 10126

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli di Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento di Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano . Pag. 10127

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias . . . . Pag. 10127

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo . . . Pag. 10127

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate . . . Pag. 10128

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spezzotti Luigi, in Udine . . . Pag. 10128

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini, in Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi . . . . . Pag. 10128

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Bazzanese, in Zola Predosa. Pag. 10129

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIV Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto e filiali a Rezzato e Borgonuovo di Pontecchio Marconi. Pag. 10129

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salarial in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laterizi Marche S.a.s. di Filippo e Gino Cannella, con sede e stabilimento in Polverigi . Pag. 10129

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Emmegiti, in Torino . . . . Pag. 10130

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento . . . . Pag. 10130

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane, in Nimis . . . . . . Pag. 10131

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese. Pag. 10131

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inossman, in Maniago . . . Pag. 10131

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, in Latina . . . . Pag. 10132

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1980.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, in Terni (villaggio Italia). Pag. 10132

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Rovigo . . Pag. 10132

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Rovigo . Pag. 10133

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l., in Roma . . . . Pag. 10133

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l., in Roma . . . . Pag. 10133

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.
Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola . . . . Pag. 10133

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ravenna e Bertinoro . . . . Pag. 10134

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.
Censimento delle emittenti radiotelevisive a carattere locale e degli impianti ripetitori privati . . . Pag. 10134

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Acquachiara » di Valli del Pasubio nel tipo leggermente addizionato di anidride carbonica e modificazione alle etichette dei *tipi imbottigliato come* sgorga dalla sorgente e addizionato di anidride carbonica. Pag. 10135

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevute di debito pubblico Pag. 10135

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 10136

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso pubblico, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso l'Università degli studi di Siena . . . . . Pag. 10138

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Concorso, per esami, ad un posto di segretario del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano . . Pag. 10138

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano. Pag. 10138

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Diario della prova scritta di selezione del concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo). Pag. 10138

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo del personale dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni . Pag. 10139

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Roma . . . Pag. 10139

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Napoli . Pag. 10139

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Palermo Pag. 10140

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria Pag. 10140

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Ancona . . Pag. 10140

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Cagliari Pag. 10140

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Torino. Pag. 10140

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Firenze Pag. 10140

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Trieste . . Pag. 10141

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Firenze . . . . Pag. 10141

Ministero della sanità: Spostamento della sede degli esami del concorso a ottanta posti di medico nel ruolo della carriera direttiva dei medici . . Pag. 10141

Ospedale consorziale di Bari: Concorso ad un posto di assistente di medicina nucleare . . Pag. 10141

Ospedale « B. Appiani e C. Mira » di Bosisio Parini: Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia. Pag. 10141

Ospedale civile di Castel di Sangro: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale . . . . Pag. 10141

Ospedale « S. Casa » di Loreto: Concorso ad un posto di assistente della radiologia e terapia fisica Pag. 10141

Ospedale « G. Da Procida » di Salerno: Concorso a due posti di assistente di cardiologia . . . . . . Pag. 10141

Ospedale di circolo « Predabissi » di Melegnano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 10142

Ospedale « M. Sarcone » di Terlizzi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia . . . . . Pag. 10142

Ospedale « R.C.S. dell'Annunziata » di Aversa: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi . . . . Pag. 10142

Ospedale civile di Molfetta: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10142

Ospedali civili riuniti di Sciacca: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10142

Ospedale civile « S. Maria delle grazie » di Pozzuoli: Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia. Pag. 10142

Ospedale dei bambini « Umberto I » di Brescia: Concorso ad un posto di assistente di audiofoniatria . Pag. 10143

Ospedale maggiore di Lodi: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10143

Ordine mauriziano di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10143

Ospedali riuniti di Parma: Concorso ad un posto di primario radiologo . . . . Pag. 10143

Ospedale civile di Piombino:

Concorso ad un posto di assistente di neurofisiopatologia. Pag. 10143

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . Pag. 10143

Ospedale civile di Asti: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10143

Spedali civili di Brescia: Concorso a due posti di assistente della divisione di nefrologia . . . . Pag. 10143

Ospedale pediatrico « Giovanni XXIII » di Bari: Concorso ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione infettivi I . . . . Pag. 10144

Ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10144

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 10144

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 35.

Variazioni al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980. (Primo provvedimento) . . . . Pag. 10144

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 36.

Ulteriori disposizioni riguardanti amministratori locali di enti impegnati nell'opera di ricostruzione del Friuli e nuova disciplina dell'indennità straordinaria . Pag. 10144

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 37.

Interventi a favore di cooperative per consentire l'ammortamento di operazioni creditizie . . . . Pag. 10145

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 38.

Rifinanziamento dell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico . . . . Pag. 10145

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 39.

Integrazione della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente: « Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione » . . . . . Pag. 10146

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 40.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, concernente: « Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione » . . . . Pag. 10146

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 41.
Rifinanziamento della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e successive modificazioni, concernente interventi per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli-Venezia Giulia, nonchè della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68. Pag. 10146

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 42.
Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura . . . . Pag. 10147

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 43.
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive . . . . . . Pag. 10148

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 44.
Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale . . Pag. 10152

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980.
Nomina di un componente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, concernente la rinnovazione del Consiglio nazionale della economia e del lavoro per il quinquennio 23 dicembre 1976-22 dicembre 1981;

Rilevato che, a seguito di ricorso proposto dalla Confederazione italiana esercenti attività commerciali ausiliarie e del turismo (Confesercenti), il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione numero 47/80, ha annullato per vizi del procedimento il suindicato decreto, nella parte relativa alla nomina del rappresentante delle imprese turistiche;

Rilevato altresì che, in esecuzione del giudicato, è stato rinnovato il procedimento amministrativo prescritto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Considerato che dagli atti di ufficio risulta che, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, è stato debitamente valutato il grado di rappresentatività delle organizzazioni operanti nel settore del turismo, sulla base della documentazione fornita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e che è stata individuata nella FAIAT (Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo) l'organizzazione maggiormente rappresentativa;

Vista la designazione nominativa effettuata da questa ultima Federazione;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Francesco Cosentino è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza delle imprese turistiche, fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 298

(10547)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Color-Plast, in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena, in Occhiobello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Color-Plast, con sede in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), con effetto dal 21 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1978 e 5 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Color-Plast, con sede in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(10406)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano di Napoli, è prolungata al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10416)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1980 e 2 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano di Napoli, è prolungata al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10417)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 dicembre 1978, 5 marzo 1979, 1° giugno 1979, 9 ottobre 1979, 12 marzo 1980 e 27 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 febbraio 1978 al 3 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è prolungata al 3 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10418)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento a San Giovanni Valdarno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento a San Giovanni Valdarno (Arezzo);

Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 1979, 2 aprile 1980 a 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 27 gennaio 1980;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento a San Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10443)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 dicembre 1978, 5 marzo 1979, 1° giugno 1979, 9 ottobre 1979, 12 marzo 1980, 27 marzo 1980 e 10 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 febbraio 1978 al 3 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è prolungata al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10419)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979, 29 febbraio 1980, 2 aprile 1980 e 2 luglio 1980, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per

un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10407)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli di Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento di Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli di Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento di Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1980 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli di Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento di Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano, è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10404)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tomasa, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 gennaio 1980 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias (Cagliari), è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10429)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 febbraio 1979, relativo alla ricostituzione, per la durata di un quadriennio, del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Vista la nota 5 giugno 1980, con la quale l'avv. Mario Laganà, a suo tempo nominato consigliere di amministrazione in rappresentanza del Banco di Napoli, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per incompatibilità con il mandato parlamentare ai sensi dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60;

Vista la nota del 9 luglio 1980, con la quale il Banco di Napoli ha designato quale nuovo rappresentante in

seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto in parola, il dott. Mario Genna, in sostituzione dell'onorevole avv. Mario Laganà;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Genna è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in rappresentanza del Banco di Napoli, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
D'AREZZO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(10458)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979, 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 11 maggio 1979, 21 luglio 1979, 4 gennaio 1980, 3 aprile 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10440)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spezzotti Luigi, in Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Spezzotti Luigi di Udine;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spezzotti Luigi di Udine, è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10441)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini, in Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 12 maggio 1977, 15 settembre 1979, 17 settembre 1979, 18 settembre 1979, 19 settembre 1979, 20 settembre 1979 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10411)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Bazzanese, in Zola Predosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pastificio Bazzanese di Zola Predosa (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Bazzanese di Zola Predosa (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1979 al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10421)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIV Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto e filiali a Rezzato e Borgonuovo di Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SIV Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna);

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 aprile 1979 al 30 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIV Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10413)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laterizi Marche S.a.s. di Filippo e Gino Cannella, con sede e stabilimento in Polverigi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi Marche S.a.s. di Filippo e Gino Cannella, con sede e stabilimento in Polverigi (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laterizi Marche S.a.s. di Filippo e Gino Cannella, con sede e stabilimento in Polverigi (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1980 al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10422)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Emmegiti, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 19 ottobre 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.a.s. Emmegiti di Torino;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Emmegiti di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10408)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 3 dicembre 1979, 4 dicembre 1979 e 5 dicembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di S. Martino al Tagliamento (Pordenone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10405)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane, in Nimis.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1979, 1° dicembre 1979, 3 dicembre 1979, 14 maggio 1980 e 11 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10420)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1979, 31 maggio 1979, 25 ottobre 1979, 29 maggio 1980, 30 maggio 1980 e 31 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10409)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inossman, in Maniago.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Inossman di Maniago (Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1980 e 31 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 giugno 1979 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inossman di Maniago (Pordenone) è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10410)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elletre di Latina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre di Latina è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1980 al 3 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10402)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, in Terni (villaggio Italia).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Celi Oreste, con sede in Terni, villaggio Italia;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 6 ottobre 1979, 7 dicembre 1979, 12 febbraio 1980, 4 giugno 1980 e 10 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, con sede in Terni, villaggio Italia, è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10403)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1979, n. 833 sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la nota n. 2919/1.13 del 30 settembre 1980 del veterinario provinciale di Rovigo con la quale si chiede per la provincia di Rovigo il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Rovigo è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10453)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1979, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la nota n. 2919/1.13 del 30 settembre 1980 del veterinario provinciale di Rovigo con la quale si chiede per la provincia di Rovigo il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Rovigo è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10452)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l. di Roma;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l. di Roma, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10414)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l. di Roma;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1980 e 5 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l. di Roma, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10415)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1978, 25 novembre 1978, 27 gennaio 1979, 26 marzo 1979, 12 novembre 1979, 5 febbraio 1980 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 29 giugno 1980;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10412)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ravenna e Bertinoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 7 settembre 1979, 3 dicembre 1979, 19 marzo 1980 e 7 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona e Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ravenna e Bertinoro, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10439)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.

Censimento delle emittenti radiotelevisive a carattere locale e degli impianti ripetitori privati.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1975), ratificata con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le norme relative alle radiocomunicazioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli articoli 2, 183 e 319;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 approvativo del piano nazionale delle radiofrequenze;

Vista la sentenza del 15 luglio 1976, n. 202, della Corte costituzionale;

Rilevata l'esigenza di procedere al censimento delle emittenti radiofoniche e televisive private e degli impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, fatte salve per questi ultimi le vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di rendere possibile l'acquisizione degli elementi necessari ad avviare la regolarizzazione del settore;

Decreta:

Articolo unico

Tutti coloro che, all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a qualunque titolo esercitino o intendano esercitare emittenti radiofoniche e televisive private e/o impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, entro sessanta giorni dalla data della predetta pubblicazione, debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi radioelettrici - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma, per ciascun impianto trasmittente, una scheda compilata secondo il fac-simile allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: DI GIESI

ALLEGATO

Fac-simile di scheda
(da compilare in duplice copia
per ogni impianto trasmittente)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi radioelettrici - Divisione V - Viale Europa, 160 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita) . . . .
in qualità di . . . .
residente in . . . in ottemperanza al decreto ministeriale 18 novembre 1980 comunica quanto segue:

1. Denominazione dell'emittente: . . . . . .
2. Titolare dell'emittente:
se il titolare è una società indicare la ragione sociale e la sede legale . . . . . .

se il titolare è una persona fisica indicare le generalità e l'indirizzo . . . .

3. Ubicazione dell'impianto trasmittente
3.1. Località e/o indirizzo . . .
3.2. Comune e provincia:
3.3. Coordinate geografiche: longitudine (gradi, minuti e secondi) (rispetto al meridiano di Greenwich) latitudine . . . .
3.4. Altezza sul livello del mare . .
4. Frequenze utilizzate
4.1. per impianti televisivi portante video . . . MHz
portante suono . . MHz
4.2. per impianti sonori portante . . . .
5. Per le emissioni televisive indicare se sono in bianco e nero o a colori . . . .
6. Per le emissioni radiofoniche indicare se sono a modulazione di ampiezza o a modulazione di frequenza (in tale caso precisare se sono monofoniche o stereofoniche) . . . .
7. Ditta costruttrice del trasmettitore: . . . . . .
8. Potenza all'uscita del trasmettitore (nel caso di emissioni televisive indicare la potenza sulla portante video) . .
9. Indicare se l'antenna utilizzata è omnidirezionale o direttiva: . . . .
9.1. Indicare il guadagno dell'antenna (in dB) . . . . . .
9.2. Nel caso di antenna direttiva indicare l'azione di massima irradiazione (angolo a partire dal Nord geografico) . . . .
10. Altezza dell'antenna rispetto al suolo (m) . . . .
11. Per impianti ripetitori, indicare il programma estero o nazionale reirradiato . . . .
12. Indicazione approssimativa della zona servita dall'impianto trasmittente . . . .
13. Eventuali altre informazioni . . . .

Il sottoscritto titolare dell'emittente dichiara, sotto la propria responsabilità, che le notizie sopra riportate sono veritiere.

. . . .
(firma)

Per attestazione circa la esattezza e veridicità dei dati tecnici riportati nella su estesa denuncia.

Data, ...

Firma dell'ingegnere o del perito

. . . .

(10597)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Acquachiara » di Valli del Pasubio nel tipo leggermente addizionato di anidride carbonica e modificazione alle etichette dei tipi imbottigliato come sgorga dalla sorgente e addizionato di anidride carbonica.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1980, n. 2072, la S.p.a. Norda, in Milano, è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale « Acquachiara » di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1979, n. 1942, anche nel tipo leggermente addizionato di anidride carbonica, in bottiglie di vetro della capacità di 460 e 920 ml. Inoltre, la predetta società è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale Acquachiara, sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica, autorizzate con i decreti ministeriali 28 ottobre 1978, n. 1708, 22 giugno 1979, n. 1943, 3 ottobre 1979, n. 1961 e 31 dicembre 1979, n. 2000. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(10292)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 mod. 241 D.P. — Data: 7 marzo 1979 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Catanzaro. — Intestazione: Lucente Fortunata Elena, nata a Crotone il 28 marzo 1909; Greco Felice, nato a Catanzaro il 7 febbraio 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 131.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10129)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 mod. 243 d.p. — Data: 13 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova. — Intestazione: Banca nazionale del lavoro - Genova. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 mod. 243 d.p. — Data: 13 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova. — Intestazione: Banca nazionale del lavoro - Genova. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10469)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 17 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	914,20	914,20	—	914,20	—	914,15	914,30	914,20	914,20	—
Dollaro canadese	768,80	768,80	—	768,80	—	768,75	768,75	768,80	768,80	—
Marco germanico	474,25	474,25	—	474,25	—	474,20	474,25	474,25	474,25	—
Fiorino olandese	437,58	437,58	—	437,58	—	437,55	437,30	437,58	437,58	—
Franco belga	29,503	29,503	—	29,503	—	29,50	29,479	29,503	29,503	—
Franco francese	204,65	204,65	—	204,65	—	204,60	204,65	204,65	204,65	—
Lira sterlina	2184,75	2184,75	—	2184,75	—	2184,70	2184,30	2184,75	2184,75	—
Lira irlandese	1768,50	1768,50	—	1768,50	—	—	1768 —	1768,50	1768,50	—
Corona danese	154,31	154,31	—	154,31	—	154,30	154,35	154,31	154,31	—
Corona norvegese	181,85	181,85	—	181,85	—	181,80	181,75	181,85	181,85	—
Corona svedese	211,90	211,90	—	211,90	—	211,85	211,92	211,90	211,90	—
Franco svizzero	528,31	528,31	—	528,31	—	528,30	528,30	528,31	528,31	—
Scellino austriaco	66,90	66,90	—	66,90	—	66,90	66,87	66,90	66,90	—
Escudo portoghese	17,45	17,45	—	17,45	—	17,40	17,40	17,45	17,45	—
Peseta spagnola	11,906	11,906	—	11,906	—	11,88	11,911	11,906	11,906	—
Yen giapponese	4,302	4,302	—	4,302	—	4,25	4,301	4,302	4,302	—

Media dei titoli del 17 novembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,90
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,70
» 5,50% » » 1968-83	86,10
» 5,50% » » 1969-84	82,375
» 6% » » 1970-85	79,475
» 6% » » 1971-86	76,70
» 6% » » 1972-87	73,60
» 9% » » 1975-90	75,55
» 9% » » 1976-91	77,10
» 10% » » 1977-92	83,50
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,30
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,50
» » » » 1- 7-1979/81	99,15
» » » » 1-10-1979/81	99,15
» » » » 1-12-1979/81	98,75
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	97,40
» » » » 1-10-1979/82	97,275
» » » » 1- 1-1980/82	98,20
» » » » 1- 3-1980/82	98,325
» » » » 1- 5-1980/82	97,50
» » » » 1- 1-1980/83	98,10
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	99,075
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,60
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,55
» » » 12% 1- 4-1982	95,05
» » » 12% 1-10-1983	91,725
» » » 12% 1- 1-1984	91,575
» » » 12% 1- 4-1984	91,85
» » » 12% 1-10-1984	91,95
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	914,25
Dollaro canadese	768,775
Marco germanico	474,25
Fiorino olandese	437,44
Franco belga	29,491
Franco francese	204,65
Lira sterlina	2184,525
Lira irlandese	1768,25
Corona danese	154,33
Corona norvegese	181,78
Corona svedese	211,91
Franco svizzero	528,305
Scellino austriaco	66,885
Escudo portoghese	17,425
Peseta spagnola	11,908
Yen giapponese	4,301

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 18 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	914,30	914,30	914,35	914,30	914,25	914,25	914,20	914,30	914,30	914,30
Dollaro canadese	769,65	769,65	769 —	769,65	768,97	769,60	769,75	769,65	769,65	769,65
Marco germanico	474,65	474,65	474,60	474,65	474,25	474,60	474,70	474,65	474,65	464,65
Fiorino olandese	437,50	437,50	437,30	437,50	437,54	437,45	437,37	437,50	437,50	437,50
Franco belga	29,493	29,493	29,50	29,493	29,50	29,45	29,495	29,493	29,943	29,48
Franco francese	204,70	204,70	204,55	204,70	204,65	204,65	204,65	204,70	204,70	204,70
Lira sterlina	2190,10	2190,10	2190,25	2190,10	2183,96	2190,10	2189,90	2190,10	2190,10	2190,10
Lira irlandese	1772,50	1772,50	1770 —	1772,50	1769,98	—	1768 —	1772,50	1772,50	—
Corona danese	154,65	154,65	154,55	154,65	154,31	154,60	154,64	154,65	154,65	154,60
Corona norvegese	182,08	182,08	182,10	182,08	181,67	182,05	182,12	182,08	182,08	182,05
Corona svedese	212,19	212,19	211,90	212,19	211,69	212,15	211,95	212,19	212,19	212,15
Franco svizzero	529,26	529,26	528,50	529,26	528,62	529,25	529,25	529,26	529,26	529,25
Scellino austriaco	66,946	66,946	66,90	66,946	66,87	66,90	66,96	66,946	66,946	66,90
Escudo portoghese	17,55	17,55	17,55	17,55	17,51	17,50	17,80	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola	11,914	11,914	11,92	11,914	11,904	11,90	11,908	11,914	11,914	11,[illegible]0
Yen giapponese	4,286	4,286	4.30	4,286	4,290	4,25	4,29	4,286	4,286	4,25

Media dei titoli del 18 novembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,700
» 5,50 % » » 1968-83	86,100
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,50
» » » » 1- 7-1979/81	99,15
» » » » 1-10-1979/81	99,15
» » » » 1-12-1979/81	98,75
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	97,400
» » » » 1-10-1979/82	97,275
» » » » 1- 1-1980/82	98,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,325
» » » » 1- 5-1980/82	97,500
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,550
» » » 12 % 1- 4-1982	95,050
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	91,575
» » » 12 % 1- 4-1984	91,850
» » » 12 % 1-10-1984	91,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	914,25
Dollaro canadese	769,70
Marco germanico	474,675
Fiorino olandese	437,435
Franco belga	29,494
Franco francese	204,675
Lira sterlina	2190 —
Lira irlandese	1770,25
Corona danese	154,645
Corona norvegese	182,10
Corona svedese	212,07
Franco svizzero	529,255
Scellino austriaco	66,953
Escudo portoghese	17,675
Peseta spagnola	11,911
Yen giapponese	4,288

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso l'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università di Siena.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso rivolgersi agli uffici del personale dell'Università.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* il bando di concorso sarà affisso all'albo ufficiale dell'Università, per la durata di cinque giorni.

Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

(10576)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

E' bandito il concorso per esami ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto tecnico commerciale ed avere pratica di dattilografia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, tel. 02/2361051.

(10344)

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo amministrativo del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

E' bandito il concorso per esami a due posti di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, tel. 02/2361051.

(10345)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta di selezione del concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo).

La prova scritta di selezione del concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo) il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 67 dell'8 marzo 1980, avrà luogo il 7 dicembre 1980 con inizio alle ore 9 nelle seguenti sedi:

per i posti assegnati alle località di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Biella, Moncalieri, Aosta: sede d'esame: Torino, Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24;

per i posti assegnati alle località di Genova, Imperia, La Spezia, Savona: sede d'esame: Genova, liceo ginnasio A. Doria, via Armando Diaz n. 8; liceo scientifico G. D. Cassini, via Galata n. 34;

per i posti assegnati alle località di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Monza: sede d'esame: Milano, istituto tecnico Gino Zappa, viale Marche n. 71; liceo scientifico Luigi Cremona, viale Marche n. 73; istituto magistrale Carlo Tenca, bastioni di Porta Volta n. 16;

per i posti assegnati alle località di Belluno, Padova, Venezia, Rovigo, Treviso, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine: sede d'esame: Padova, istituto professionale E. Bernardi, via Manzoni n. 76; istituto tecnico industriale G. Marconi, via Manzoni n. 80; istituto professionale femminile Usuelli Ruzza, via Michele Sanmichelli n. 8;

per i posti assegnati alle località di Verona, Vicenza, Trento: sede d'esame: Verona, istituto tecnico Cangrande della Scala, corso Porta Nuova n. 66;

per i posti assegnati alle località di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Imola, Rimini: sede d'esame: Bologna, istituto tecnico industriale Aldini Valeriani, via Bassanelli n. 9/11;

per i posti assegnati alle località di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Piombino: sede d'esame: Firenze, istituto tecnico industriale, via di Terzolle n. 91; istituto tecnico industriale, via Panciatichi n. 27; liceo scientifico L. da Vinci, via Giovanni dei Marignoli n. 1;

per i posti assegnati alle località di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro: sede d'esame: Ancona, istituto magistrale statale, via Cadore n. 1; scuola media G. Pascoli, via Cadore n. 1/B;

per i posti assegnati alle località di Chieti, Avezzano, Sulmona, Pescara, Teramo: sede d'esame: Pescara, liceo ginnasio G. D'Annunzio, via Venezia n. 41;

per i posti assegnati alle località di Perugia, Terni, Città di Castello: sede d'esame: Perugia, istituto tecnico commerciale V. Emanuele II, piazza Anna Frank n. 11;

per i posti assegnati alle località di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Cassino, Civitavecchia: sede d'esame: Roma, scuola media EUR, via Civiltà del Lavoro n. 4; liceo scientifico Stanislao Cannizzaro, viale della Previdenza Sociale n. 20; liceo Francesco Vivona, via della Fisica n. 14; scuola media Enrico De Nicola, viale Carlo Tommaso Odescalchi n. 75; scuola media Antonio Locatelli, viale Carlo Tommaso Odescalchi n. 98; scuola media Grottaperfetta, via di Grottaperfetta n 302; scuola media Alberto Einstein, via Giuseppe Bagnera n. 64; scuola media Luigi Fantappiè, via Giuseppe Bagnera n. 64; scuola media Alessandro Severo, via Alessandro Severo n. 208; scuola media Antonio Vivaldi, via Alessandro Severo n. 210; istituto tecnico industriale Giuseppe Armellini, largo Beato Placido Riccardi n. 13; scuola media Alessandro Manzoni, viale di Villa Pamphili n. 7; istituto tecnico per geometri Medici del Vascello, via Fonteiana n. 111; liceo scientifico G. B. Morgagni, via Fonteiana n. 119; liceo Ennio Quirino Visconti, piazza del Collegio Romano n. 4; media Antonio Pacinotti, via Gabriele Camozzi n. 8; istituto magistrale Gelasio Gaetani, viale Mazzini n. 36; scuola media Col di Lana, via Col di Lana n. 5; scuola media Cola di Rienzo, via Caposile n. 1; istituto professionale per il commercio Francesco Ferrara, via Caposile n. 1; liceo Tito Lucrezio Caro, via Venezuela n. 30; liceo Giulio Cesare, corso Trieste n. 48; scuola media Enrico Mestica, via Cerveteri n. 53; scuola media Principessa di Pie-

monte, via Adria n. 19; scuola media Francesco Petrarca, via Camilla n. 75; scuola media Carlo Petrocchi, via Tuscolana n. 208; scuola media Edmondo De Amicis, via Valco San Paolo n. 19; istituto tecnico Leon Battista Alberti, viale Civiltà del Lavoro n. 4;

per i posti assegnati alle località di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Aversa, Castellammare, Nola, Pozzuoli: sede d'esame: Napoli, scuola media G. Cesare e Lettieri, via Puccini n. 1; liceo Sannazzaro, via Puccini n. 3; scuola media Saba e Filzi, vico Acitillo; liceo G B. Vico, via Salvator Rosa n. 117; liceo Umberto I, via G. Carducci n. 1; scuola media Tito Livio, largo Ferrantina n. 3; liceo scientifico G. Mercalli, via A. D'Isernia; istituto tecnico M. Pagano, via A. D'Isernia;

per i posti assegnati alle località di Salerno, Nocera, Potenza: sede d'esame: Salerno, istituto tecnico A. Genovesi, via Principessa Sichelgaita n. 12/4;

per i posti assegnati alle località di Campobasso, Isernia: sede d'esame: Campobasso, istituto tecnico industriale G. Marconi, piazza S. Francesco n. 16;

per i posti assegnati alle località di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia, Vibo Valentia, Rossano: sede d'esame: Reggio Calabria, scuola media Vittorino da Feltre, via Cannizzaro n. 12; scuola media Diego Vitrioli, via Possidonea; scuola media Galileo Galilei, piazza Castello;

per i posti assegnati alle località di Bari, Foggia, Andria, Matera: sedi d'esame: Bari, istituto tecnico industriale G. Marconi, piazza Poerio; istituto tecnico commerciale G. Cesare, viale Einaudi; IV istituto tecnico commerciale, via F. Rosselli n. 1;

per i posti assegnati alle località di Brindisi, Taranto, Lecce: sede d'esame: Lecce, istituto tecnico industriale E. Fermi, via Merine n. 7; scuola elementare C. Battisti, via Achille Costa n. 7;

per i posti assegnati alle località di Agrigento, Palermo, Trapani, Sciacca: sede d'esame: Palermo, liceo classico Garibaldi, via Rotolo n. 3; liceo ginnasio Meli, via Libertà n. 46; liceo scientifico Cannizzaro, via Arimondi n. 1; IV istituto tecnico commerciale, via Rallo n. 1; istituto tecnico industriale Ettore Maiorana, via La Marmora n. 66;

per i posti assegnati alle località di Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, Noto: sede d'esame: Catania, scuola media Dante Alighieri, via Cagliari n. 59; istituto tecnico commerciale Carlo Gemellaro, corso Indipendenza n. 228;

per i posti assegnati alla località di Messina: sede d'esame: Messina, liceo scientifico Archimede, viale Regina Margherita n. 3 (stabile ex Cappellini);

per i posti assegnati alle località di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Iglesias: sede d'esame: Cagliari, liceo ginnasio G.M. Dettori, via Palomba n. 50; istituto magistrale Eleonora D'Arborea, via Amat n. 7.

Nel caso di sedi d'esame suddivise in più scuole, la ripartizione dei candidati tra le stesse sarà disponibile, a partire dal 1° dicembre 1980, presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. delle città ove avrà luogo la prova scritta; per Roma i candidati dovranno rivolgersi alla sede centrale.

(10575)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo del personale dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

La prova scritta degli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 con la qualifica di impiegati di seconda categoria per il conseguimento della qualifica di segretario del ruolo dell'ispettorato del lavoro si terrà il giorno 20 dicembre 1980 alle ore 8 presso le sedi sottoindicate:

Torino: Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, Torino, per i dipendenti in servizio negli uffici aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna;

Roma: palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per i dipendenti in servizio negli uffici aventi sede nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzi, Molise, Lazio, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata;

Messina: Università degli studi, istituto di botanica, via Pietro Castelli n. 6, per i dipendenti in servizio negli uffici aventi sede nelle regioni Calabria e Sicilia.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di disporre il rinvio a data diversa da quella stabilita dal presente avviso o la variazione di sede di una o più prove scritte o pratiche.

In tal caso verrà data comunicazione ai singoli candidati.

(10529)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Roma.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Roma, alle ore 8 dei giorni 7 e 8 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

istituto «S. Leone Magno», piazza di Santa Costanza, 1;
scuola media «Aurelio Saffi», piazza G. Winckelmann, 20;
scuola media «Rodolfo Lanciani», piazza G. Winckelmann, 19;
istituto «S. Giovanni Evangelista», via Livorno, 91;
istituto salesiano «Sacro Cuore», via Marsala, 42;
liceo-ginnasio «Augusto», via Gela, 14;
istituto «S. Filippo Neri», via Don Orione, 8;
istituto «Cristo Re», via Acherusio, 71;
istituto magistrale «A. Oriani», piazza Indipendenza, 7;
sala conferenze - stazione Roma-Termini, via Giolitti, 34;
istituto salesiano «Pio XI», piazza S. Maria Ausiliatrice, 54.

(10565)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Napoli.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 93, avranno luogo in Napoli alle ore 8 dei giorni 7 e 8 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

liceo ginnasio «J. Sannazzaro», via Puccini, 3;
scuola media statale «G. Cesare», via Puccini, 1;
istituto magistrale «G Mazzini», via Solimene, 62;
scuola media statale «Minucci», via Domenico Fontana, 136;
scuola media statale «F. Torraca», via San Gennaro ad Antignano, 1/F;
istituto magistrale «P. Villari», via Rimini;
scuola media statale «A. Gabelli», via Ponte di Casanova, 13;
scuola media statale «G. Capuozzo», via Tommaso Blanc, 13;
scuola media statale «R. Sanzio», via Tommaso Blanc, 13;
liceo ginnasio «G. Garibaldi», via Carlo Pecchia, 26;
istituto tecnico per geometri «G.B. Della Porta», via Foria, 65.

(10566)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Firenze alle ore 8 del giorno 7 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

liceo « Maurolico Francesco », corso Cavour, Messina;
istituto tecnico industriale « Verona-Trento », via Ugo Bassi, isolato 148, Messina;
scuola media « F De Sanctis », via Caracciolo, 114, Catania;
scuola media « V. Bellini », via Messina, 438, Catania;
scuola media « Leonardo Grassi », corso Indipendenza, 10, Catania;
III liceo scientifico, via A. Vivaldi, 60, Palermo;
liceo ginnasio « Umberto I », via F. Parlatore, Palermo;
liceo scientifico « G. Galilei », via Danimarca, 56 traversa viale Strasburgo, Palermo;
istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11, Palermo;
istituto tecnico per geometri « F. Juvara », via Ingegneros, 33, Palermo;
istituto professionale di Stato per industria e artigianato « E. Ascione », via Leonardo da Vinci, 364, Palermo;
istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Fazio, 1 (traversa via F. Ferri), Palermo.

(10567)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Reggio Calabria alle ore 7,30 dei giorni 7 e 8 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Possidonea;
liceo ginnasio statale « Tommaso Campanella », via T. Campanella, 25;
istituto tecnico industriale « A. Panella », via E. Cuzzocrea;
istituto tecnico statale per geometri « A. Righi », via Tra bocchetto, 2;
istituto magistrale statale « Tommaso Gulli », via 2 settembre, 2/A;
istituto tecnico commerciale « Raffaele Piria », via Plebiscito, 1;
II istituto tecnico industriale, via E. Cuzzocrea, 22.

(10568)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Ancona.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Ancona alle ore 7,30 dei giorni 7 e 8 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello, 23;
liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;
scuola media statale « Leopardi », via Veneto;
scuola media statale « Podesti », via Urbino, 22;
istituto tecnico industriale « Vito Volterra », Torrette di Ancona.

(10569)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Cagliari alle ore 8 dei giorni 7 e 8 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « Pacinotti », via Liguria;
scuola media statale « Vittorio Alfieri », via De Gioannis, 15/17;
liceo scientifico statale « Michelangelo », via G. Deledda, 11.

(10570)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Torino alle ore 8 del giorno 7 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

scuola media « G. Matteotti », corso Sicilia. 40:
scuola media « A. Manzoni », via Giacosa, 25;
scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;
scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;
istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
istituto professionale « G. Plana », piazza Robilant, 5;
liceo classico « C. Cavour », corso Tassoni, 15;
scuola media « G. Pascoli », piazza Bernini, 5;
istituto « E. Agnelli », corso U. Sovietica, 312;
scuola media « Giovanni XXIII », via Nichelino, 7;
scuola media « VIII Marzo », via Coggiola, 22, traversa via Farinelli;
liceo classico « M. D'Azeglio », via Parini, 8;
scuola media « L. B. Alberti », via Tolmino, 40.

(10571)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Palermo, alle ore 8 del giorno 7 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « L. da Vinci », via G. dei Marignolli, 1;
istituto tecnico commerciale « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10;
istituto magistrale « G. Pascoli », viale Don Minzoni, 58;
liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;
scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 11;
scuola media « G. Pieraccini », via S. Lavagnini, 37;
scuola media (succursale) « L. Magnifico », via Maffei;
istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via La Marmora, 20;
istituto tecnico commerciale « G. Salvemini », via G. Giusti, 27;

istituto tecnico commerciale « G. Salvemini » (prefabbricato), via G. Giusti, 27;
liceo classico « Machiavelli », via F Strozzi, 9;
istituto tecnicio commerciale « Genovesi », via Ghirlandaio, 38;
istituto professionale « G. Da Verrazzano », via Capodimondo, 71;
liceo classico « Michelangelo », via della Colonna, 11.

(10572)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Trieste alle ore 7,30 del giorno 7 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 11;
istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

(10573)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Firenze alle ore 8 del giorno 8 dicembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale « Duca D'Aosta », via della Colonna, 10;
scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 11;
scuola media « G. Pieraccini », viale S. Lavagnini, 37.

(10574)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Spostamento della sede degli esami del concorso a ottanta posti di medico nel ruolo della carriera direttiva dei medici.

Si rende noto che la prova pratica del concorso, per esami, a ottanta posti di medico in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980, si terrà lo stesso giorno 10 dicembre 1980, presso l'istituto di igiene dell'Università di Roma, piazzale Aldo Moro n. 5, anzichè presso l'Istituto superiore di sanità come indicato nel bando di concorso.

(10528)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorso ad un posto di assistente di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(3999/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E C. MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia .

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(3970/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(3998/S)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Concorso ad un posto di assistente della radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(3968/S)

OSPEDALE « G. DA PROCIDA » DI SALERNO

Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno.

(3967/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « PREDABISSI » DI MELEGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di traumatologia-ortopedia;

un posto di assistente di anestesia-rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(3973/S)

OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

(4015/S)

OSPEDALE « R.C.S. DELL'ANNUNZIATA » DI AVERSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aversa (Caserta).

(3974/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di immunoematologia addetto al servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(3971/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(3972/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(3966/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente di audiofoniatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di audiofoniatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(3944/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(3948/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di allergologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente, in Torino.

(3957/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(3947/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente di neurofisiopatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurofisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(3952/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(3952-bis/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(3951/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso a due posti di assistente della divisione di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(3946/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione infettivi I

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione infettivi I.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3945/S)

OSPEDALE « NIGUARDA-CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia della divisione di neurologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia della seconda divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di pediatria della divisione di patologia neonatale;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione del primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di neurochirurgia della divisione di neurochirurgia per traumatizzati cranici;

un posto di assistente di cardiologia della divisione cardiologica « De Gasperis ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3949/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale IV;

due posti di aiuto dell'istituto di radiodiagnostica I;

un posto di assistente della divisione tisiologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio assunzione, dell'ente in Udine.

(3950/S)

R E G I O N I

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 35.

Variazioni al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980. (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. **36.**

Ulteriori disposizioni riguardanti amministratori locali di enti impegnati nell'opera di ricostruzione del Friuli e nuova disciplina dell'indennità straordinaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare la continuità nell'attività di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, i consigli dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni possono in seduta pubblica incaricare il sindaco ed altri propri componenti a dedicarsi a tempo pieno alla cura degli interessi collettivi del comune di appartenenza.

La stessa facoltà, limitatamente al presidente o ad un suo delegato, è concessa alle amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone, alle comunità montane comprendenti comuni come dianzi specificato e al consorzio di comuni denominato comunità collinare.

L'affidamento dell'incarico di cui al precedente primo comma può riguardare:

a) il sindaco o un suo delegato e un altro amministratore per i comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;

b) il sindaco o un suo delegato e altri due amministratori, di cui uno appartenente alle minoranze, per i comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti;

c) il sindaco o un suo delegato per i comuni classificati gravemente danneggiati.

La popolazione residente nei singoli comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale.

L'incarico previsto dal presente articolo può essere conferito fino al 31 dicembre 1981.

Gli incarichi che i comuni, le province di Udine e Pordenone, le comunità montane e la comunità collinare hanno già regolarmente conferito o prorogato fino al 31 dicembre 1980, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 69, ed ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diversa determinazione dell'ente interessato, mantengono la loro efficacia fino al termine di scadenza. Anche ad essi vengono applicate le successive disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Al sindaco e ai pubblici amministratori, come individuati al precedente art. 1, può essere attribuita per tutta la durata dell'incarico medesimo una indennità mensile straordinaria non superiore all'ammontare indicato al punto 9 dell'art. 1 della legge 16 aprile 1974, n. 169, come rivalutato con legge 18 dicembre 1979, n. 632.

L'indennità straordinaria di cui al presente articolo, quale corrispettivo di un incarico a tempo pieno, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità prevista per l'assolvimento di incarichi presso lo stesso ente o presso enti, comunità, aziende, consorzi cui partecipi l'ente di appartenenza.

L'indennità straordinaria non spetta quando il sindaco e gli altri pubblici amministratori, incaricati ai sensi dell'art. 1, che abbiano un rapporto di lavoro dipendente, percepiscano regolarmente la propria retribuzione pur costretti ad assentarsi dal lavoro; l'indennità straordinaria non spetta, inoltre, quando essi percepiscano l'assegno di cui al punto 2 dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, ovvero la corresponsione sostitutiva di cui all'ultimo periodo del secondo comma del successivo art. 3.

Art. 3.

L'assolvimento dell'incarico di cui al precedente art. 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Coloro ai quali è stato conferito l'incarico a tempo pieno, aventi un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, a loro richiesta e per tutta la durata dell'incarico sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga ai limiti demografici o d'organico ivi previsti. In tale eventualità l'ente che ha conferito l'incarico corrisponderà loro in via sostitutiva un importo corrispondente alla retribuzione mensile depurata di ogni assegno, compenso o indennità non fissi e continuativi.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 13 luglio 1976, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto nel primo comma dell'art. 3 della legge medesima.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 37.

Interventi a favore di cooperative per consentire l'ammortamento di operazioni creditizie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per facilitare la conservazione e l'immissione graduale sul mercato di prodotti agricoli loro conferiti, possono essere concessi a cooperative agricole e loro consorzi concorsi negli interessi sui prestiti contratti con gli istituti che esercitano il credito agrario alla scadenza dei finanziamenti erogati a termini dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

A detti prestiti si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 5, della legge 7 agosto 1973, n. 512 ed il tasso di interesse stabilito dallo Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n 454, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico.

Il concorso regionale sui medesimi non potrà riguardare un periodo superiore a sei mesi dall'erogazione ed è ragguagliato all'importo necessario per ridurre al 5 per cento annuo posticipato il tasso a carico del beneficiario. Tale concorso verrà concesso e liquidato direttamente all'istituto finanziatore a presentazione di rendiconto, previa deliberazione della giunta regionale, con la quale si stabilisce la situazione di difficoltà di mercato del comparto produttivo nel quale la cooperativa opera.

L'agevolazione di cui al presente articolo può essere accordata anche per finanziamenti già scaduti e/o insoluti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni per gli esercizi 1980-82, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7345 con la denominazione: « Concorsi negli interessi su prestiti contratti da cooperative agricole e loro consorzi per facilitare la conservazione e l'immissione graduale sul mercato di prodotti agricoli loro conferiti » e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni per gli esercizi 1980-82, di lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Lo stanziamento del cap. 660 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio 1980 viene conseguentemente elevato di lire 700 milioni per gli esercizi 1980-82, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 38.

Rifinanziamento dell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità e secondo le modalità indicate all'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo di L. 200.000.000.

Potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge le operazioni per le quali le istanze siano inviate all'E.R.S.A. in data non posteriore a quella della loro effettuazione.

Art. 2.

Per le finalià di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7322 con la denominazione: « Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione — nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 — di concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole, singole o associate, e dei relativi organismi associativi, a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all'art. 2 della predetta legge » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1980, cui

si provvede, per lire 100 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 7236 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e, per le restanti lire 100 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 7239 del più volte citato stato di previsione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 39.

Integrazione della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente: « Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 7 della legge regionale 21 marzo 1979, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di cui al precedente comma, la giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, la realizzazione, oltre che di aule, anche di altre opere di completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonché di opere accessorie attinenti alla funzionalità degli stessi edifici ».

Gli oneri previsti dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 1979, n 22, così come aggiunto con il precedente comma, fanno carico al cap. 6703 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 40.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, concernente: « Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21:

all'art. 3, primo comma, dopo le parole « entro 60 giorni dalla data medesima » vengono inserite le parole « e previo assenso dell'Amministrazione di provenienza »;

all'art. 3, secondo comma, la parola « equiparabile » è sostituita con la parola « equiparata »;

all'art. 4, primo comma, dopo la frase « dell'indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, e successive modificazioni ed integrazioni » viene inserita la frase « escluso il supplemento giornaliero di indennità di istituto di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135 »;

all'art. 6 viene aggiunto il seguente secondo comma:

« Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per qualifica funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 41.

Rifinanziamento della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e successive modificazioni, concernente interventi per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli-Venezia Giulia, nonchè della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Nell'attesa dell'organica disciplina della materia, di cui all'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 52, l'amministrazione regionale provvederà all'utilizzo delle somme stanziate per l'esercizio 1980, da destinare allo sviluppo delle attività culturali, secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per gli interventi previsti dagli articoli 4, 6, 7, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, come modificata e rifinanziata dalle leggi regionali 17 marzo 1978, n. 18 e 27 agosto 1979, n. 52, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 1.835 milioni suddivisa come segue:

a) lire 900 milioni per gli interventi previsti dall'art. 4;
b) lire 80 milioni per gli interventi previsti dall'art. 6;
c) lire 45 milioni per gli interventi previsti dall'art. 7;
d) lire 200 milioni per gli interventi previsiti dall'art. 10;
e) lire 610 milioni per gli interventi previsti dall'art. 13.

Art. 3.

La giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la presidenza del consiglio regionale l'elenco — e le somme relative — degli enti ed associazioni che beneficiano delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 4.

La commissione regionale per la cultura e l'arte, costituita presso l'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, riconfermata con modifiche nella sua composizione con gli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 52, rimane in carica anche per il 1980 con le funzioni ad essa attribuita dall'art. 2 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

Art. 5.

Le domande per beneficiare per l'esercizio 1980 delle provvidenze di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, dovranno pervenire all'assessorato della istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Le istanze di contributo dovranno essere corredate, pena la loro inammissibilità, con la documentazione prescritta dall'articolo 14, secondo comma della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23

Sono ritenute valide le domande di contributo già presentate per l'anno 1980, purchè rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma.

Art. 6.

Sono confermate anche per l'anno 1980 le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 27 agosto 1979, n 52.

Titolo II

Art. 7.

E' autorizzato il rifinanziamento nell'esercizio 1980 per lire 40 milioni della legge regionale '5 giugno 1978, n. 68, concernente « Interventi regionali per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi ».

La concessione dei finanziamenti relativi è condizionata alla presentazione dei documenti giustificativi delle spese occorse per l'allestimento e l'organizzazione della suddetta manifestazione espositiva.

Art. 8.

Per gli oneri previsti dall'art. 2 e dall'art. 6 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, sono istituiti, al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, i seguenti capitoli:

cap. 2916 con la denominazione « Sovvenzioni a favore di enti ed istituzioni che svolgono un'attività culturale qualificata e continuativa d'interesse regionale » e con lo stanziamento di lire 900 milioni per l'esercizio 1980;

cap. 2918 con la denominazione « Contributi e spese per lo sviluppo degli scambi culturali » e con lo stanziamento di lire 80 milioni per l'esercizio 1980;

cap. 2919 con la denominazione « Contributi e spese per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali nonchè per sostenere eventuali iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù » e con lo stanziamento di lire 45 milioni per l'esercizio 1980;

cap. 2921 con la denominazione « Sovvenzioni a favore dell'ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani d'intervento nel settore dello spettacolo » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1980;

cap. 2922 con la denominazione « Sovvenzioni a favore di enti, istituzioni ed associazioni che svolgono una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito provinciale, nonchè a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale, per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1973, n 23, e per l'acquisto di attrezzature, strumenti, mezzi e sussidi atti a favorire l'attuazione dei programmi » e con lo stanziamento di lire 610 milioni per l'esercizio 1980;

cap. 2938 « Finanziamenti per l'organizzazione e l'allestimento della Mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi » e con lo stanziamento di lire 40 milioni per l'esercizio 1980.

All'onere complessivo di lire 1.875 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. **42.**

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino uff.ciale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I pagamenti di tutti i contributi, sovvenzioni e sussidi relativi ad interventi in materia di agricoltura possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito e conseguenti ordini di accreditamento, da disporre da parte del direttore regionale dell'agricoltura, senza alcun limite di spesa, a favore dei dirigenti preposti ai servizi centrali e periferici della direzione o di consiglieri ai medesimi servizi assegnati.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per la liquidazione delle pratiche già istruite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13.

Art. 3.

Agli effetti della regolarità dell'istruttoria delle pratiche di contributo, di sovvenzioni, concorsi e contributi negli interessi e sussidi per tutte le opere di miglioramento fondiario (comprese quelle di ripristino di strutture danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche) è sufficiente che, durante il periodo prescritto dalla licenza o dalla concessione edilizia per l'inizio dei lavori riguardanti le opere stesse, sia stata presentata la domanda inerente alla provvidenza o emesso il primo verbale di accertamento o emesso il decreto di concessione del beneficio o il nulla osta.

La disposizione di cui al precedente comma si estende alle pratiche già istruite o liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La realizzazione di tutte le opere di miglioramento fondiario, comprese quelle di ripristino di strutture danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, per le quali siano stati richiesti contributi regionali o statali, potrà aver luogo previa autorizzazione provvisoria da parte del direttore regionale dell'agricoltura.

L'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole è consentito anche prescindendo dall'autorizzazione provvisoria, purchè non anteriore alla presentazione della domanda diretta a conseguire la relativa provvidenza.

L'anticipata realizzazione delle iniziative e gli acquisti di cui ai commi precedenti non comportano alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, nè danno diritto a precedenze e a priorità.

In deroga a quanto disposto dal primo comma, possono essere finanziate le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e che riguardano opere già eseguite o in corso di esecuzione senza che sia stata emessa l'autorizzazione provvisoria.

La disposizione di cui al precedente primo comma si estende alle pratiche già istruite o liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dal servizio dell'economia montana.

Art. 5.

Qualora i terreni destinati a sede di qualsiasi specie di opere di miglioramento fondiario, da eseguirsi con le provvidenze regionali o statali, siano di proprietà di più aventi diritto, possono essere legittimati a richiedere ed ottenere i benefici gli effettivi conduttori delle aziende delle quali i terreni fanno parte.

In tali casi è sufficiente che soltanto gli effettivi conduttori siano iscritti all'albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la prova della qualità di effettivo conduttore, ai fini dell'istruttoria e della liquidazione di qualsiasi pratica riguardante provvidenze concesse dalla Regione, gli uffici potranno avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Sono fatti salvi, comunque, i diritti di comproprietà sugli immobili di cui al primo comma.

Art. 6.

Eventuali proroghe ai termini stabiliti nei provvedimenti, pareri o nulla-osta emessi dagli uffici in materia di incentivi ed agevolazioni a favore degli operatori agricoli possono essere concessi, anche in via di sanatoria, dal direttore regionale della agricoltura.

Art. 7.

Al punto 2, del primo comma, dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, le parole «la concentrazione» sono sostituite dalle seguenti «l'acquisto».

Art. 8.

A modifica e integrazione di quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, l'approvazione dei piani di riordino e/o di ricomposizione fondiaria, redatti ai sensi delle vigenti leggi, viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 9.

L'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è soppresso.

Art. 10.

Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, dopo le parole «nel 5%» sono aggiunte le parole «annuo posticipato».

Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

«I prestiti assistiti dal contributo regionale verranno effettuati mediante apertura di conto corrente agrario e potranno avere la durata massima di dodici mesi».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Il conteggio degli interessi semplici va fatto alla chiusura del conto sulla base dell'anno commerciale».

Art. 12.

Le modifiche di cui ai precedenti articoli 10 e 11 non si riferiscono ai prestiti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che continueranno ad essere regolati dalla normativa in vigore precedentemente.

Art. 13.

In via di interpretazione autentica dell'art. 15 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, l'inciso «la costituzione di un apposito fondo di dotazione onde consentire all'organismo cooperativo la concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti» deve essere inteso nel senso che l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al quale viene per tale scopo erogata la somma di un miliardo, metterà a disposizione dell'organismo cooperativo la predetta somma in modo che lo stesso possa disporne liberamente e direttamente per le finalità previste dal menzionato articolo.

Art. 14.

Nei casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dall'art. 8, secondo comma, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, le spese per la concessione dei relativi contributi potranno far carico sugli stanziamenti della competenza dei due esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata rilasciata la citata autorizzazione.

La disposizione di cui al precedente comma, si applica anche alle spese per le quali è stato già assunto con formale atto il relativo impegno.

Art. 15.

Ad interpretazione autentica ed integrazione del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1978, n. 4, di sostituzione del secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come inserito in forza dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, sono sovvenzionabili dall'amministrazione regionale a titolo di «integrazione degli interventi statali», in relazione all'attuazione dei programmi provinciali e regionale di risanamento e profilassi del bestiame assistito o meno dal finanziamento statale, anche i compensi ai veterinari operatori comprendenti gli oneri da questi sostenuti per essersi avvalsi, nello svolgimento del programma, di personale coadiutore qualificato. Siffatti oneri saranno riconosciuti su esibizione di formale documentazione al riguardo ed entro il limite massimo di 2/3 rispetto al compenso complessivo corrisposto al veterinario operatore. Le misure dei compensi ai veterinari operatori saranno fissate nei programmi di risanamento e profilassi secondo le specie e le malattie degli animali.

Art. 16.

Le parole «con sede in Udine», di cui all'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, sono sostituite dalle seguenti «con sede in Pozzuolo del Friuli».

Art. 17.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3, la parola «annualmente» è soppressa.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. **43**.
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la funzione sociale dello sport e della ricreazione e promuove le iniziative atte a garantire l'accesso di tutti i cittadini al servizio sportivo e ricreativo.

Al fine di coordinare, in un quadro di programmazione, gli interventi regionali nel settore, la giunta regionale, su proposta del suo presidente o dell'assessore delegato, sentita la commissione consiliare competente e la commissione regionale per lo sport:

a) approva un programma pluriennale di intervento per la realizzazione di impianti sportivi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

b) determina le tipologie edilizie e tecniche improntate a criteri di funzionalità ed economicità per le diverse categorie di impianti sportivi, da mettere a disposizione dei soggetti interessati agli interventi di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 2.

Presso il servizio regionale delle attività ricreative e sportive sono istituite la commissione regionale per lo sport e la commissione regionale per le attività recreative, organi tecnico-consultivi della Regione per i problemi connessi agli interventi nel settore.

Le commissioni consultive suindicate sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

La commissione regionale per lo sport è composta:

a) dall'assessore delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di presidente;

b) dal delegato regionale del CONI;

c) dai delegati provinciali del CONI;

d) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

e) da un rappresentante per ciascuno degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi, compresi quelli operanti in seno alla minoranza di lingua slovena.

La commissione regionale per le attività ricreative è composta:

a) dall'assessore delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di presidente;

b) dai rappresentanti di organizzazioni del tempo libero aventi struttura regionale nonchè dai rappresentanti delle più significative organizzazioni ricreative operanti in seno alla minoranza slovena;

c) dagli amministratori delegati dai presidenti delle amministrazioni provinciali;

d) da un esperto appartenente ad una organizzazione ricreativa della minoranza di lingua slovena.

Svolge le funzioni di segretario delle commissioni un funzionario addetto al servizio delle attività ricreative e sportive.

Art. 3.

La commissione per lo sport:

concorre ad assicurare le condizioni che rendano possibile a tutti i cittadini la pratica dello sport in ogni sua espressione;

esprime pareri e promuove iniziative al fine di realizzare le migliori condizioni per l'esercizio della educazione fisica e degli sports per i benessere, l'efficienza mentale e la salute dell'uomo di ogni età;

collabora alla formazione di una programmazione di interventi nel settore fornendo indicazioni e pareri che tengano conto delle diverse realtà locali.

Art. 4.

La commissione per le attività ricreative, come organo tecnico-consultivo della Regione, per gli interventi nel settore:

promuove iniziative a livello regionale;

coordina, a tutti i livelli, l'attività nell'ambito regionale;

favorisce lo sviluppo ed il consolidamento dell'associazionismo nel rispetto del pluralismo di ispirazioni che lo determinano;

costituisce, nel proprio seno, e con la consulenza di esperti, gruppi di lavoro, suddivisi per settore che, mediante studi e ricerche, elaborino un piano programmatico di sviluppo e potenziamento delle attività del tempo libero nella Regione.

Capo II

PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA ACQUISIZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5.

Nell'ambito del programma di interventi di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè per la acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria:

contributi annui costanti ventennali sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura dell'8% del capitale mutuato;

contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite di L. 40.000.000.

In caso di cumulo dei contributi, il contributo di annualità costanti potrà essere concesso limitatamente al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

I contributi in conto capitale possono essere concessi per le finalità di cui al primo comma del presente articolo limitatamente ad impianti destinati alle attività dilettantistiche, esclusa l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti, anche ad istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali seppure privi di personalità giuridica, regolarmente costituiti.

Art. 6.

Nella spesa ammissibile per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi sono compresi:

a) il costo dell'opera;

b) la quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7% del costo dell'opera;

c) il prezzo dell'acquisto dell'area necessaria, entro il limite del 30% dei costi di cui sopra.

Ai fini della determinazione della spesa predetta, il costo dell'opera potrà essere stabilito anche con riferimento alle tipologie edilizie e tecniche, determinate ai sensi del precedente art. 1, secondo comma, lettera *b*).

Art. 7.

Nella spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria possono essere compresi, previo accertamento di congruità da parte dell'ufficio tecnico consultivo della direzione regionale dei lavori pubblici, oltre al prezzo di acquisto degli immobili e delle pertinenze:

a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;

b) il prezzo degli arredi.

Art. 8.

Le domande di concessione dei contributi di cui al presente capo II, corredate da una relazione sull'attività, costo e caratteristiche tecniche della iniziativa e dal progetto di massima, nonchè, nel caso di richiesta di contributo annuo costante, dalla deliberazione esecutiva con la quale l'ente interessato decide di far ricorso all'operazione di un mutuo, devono pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il mese di gennaio.

Le associazioni, le istituzioni ed i gruppi sportivi aziendali che intendano concorrere ai contributi di cui al precedente art. 5, ultimo comma, inoltreranno le relative istanze tramite le amministrazioni comunali interessate che esprimeranno sulle stesse parere motivato.

E' altresì consentita la presentazione non oltre l'anno dell'avvenuto collaudo, di domande per la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti alla eventuale revisione dei prezzi contrattuali limitatamente alla differenza fra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.

Art. 9.

Nel quadro del programma degli interventi, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*) la giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del presidente della giunta stessa o dell'assessore delegato, sentita la commissione consultiva per lo sport, approva il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili.

La giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la presidenza del consiglio regionale l'elenco, con l'indicazione delle somme relative, degli enti ed associazioni che hanno beneficiato delle provvidenze previste dal presente capo.

Art. 10.

I contributi previsti dal presente capo II sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato.

La concessione ha luogo:

a) per i contributi annui costanti:

1) in via provvisoria, sulla base dei progetti esecutivi e, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di elaborati tecnici, da cui risultino l'ubicazione e lo stato di consistenza di agibilità dell'immobile;

2) in via definitiva, a seguito dell'acquisizione di copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;

b) per i contributi in conto capitale:

in via definitiva, sulla base dei documenti di cui al precedente n. 1), nonchè, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di copia autentica del relativo contratto di compravendita;

c) per i contributi integrativi, di cui all'art. 8, ultimo comma, una volta divenuta definitiva l'approvazione del compenso revisionale ed anche al di fuori del piano annuale di ripartizione dei fondi di cui al precedente art. 9.

I documenti richiesti per la concessione dei benefici suindicati devono essere muniti dei prescritti pareri tecnici, ivi compreso il parere del competente organo tecnico del CONI, e pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine perentorio che a tale fine verrà fissato.

Art. 11.

All'erogazione si provvede:

per i contributi annui costanti, direttamente a favore dell'istituto mutuante, per il periodo di durata del mutuo, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione;

per i contributi in conto capitale, in base agli stati di avanzamento dei lavori, allo stato finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato;

per i contributi in conto capitale per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi, in un'unica soluzione, una volta adempiuta la formalità di cui all'articolo precedente.

A favore dei beneficiari dei contributi *una tantum* può essere disposta un'anticipazione non superiore al 50% del contributo medesimo, da computarsi in sede di liquidazione finale.

Art. 12.

L'utilizzazione degli impianti ammessi ai benefici di cui al presente capo II dovrà essere garantita a tutte le associazioni ricreative e sportive, nonchè ai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del territorio comunale ove gli impianti hanno sede ovvero nella maggior zona di influenza degli stessi.

A tal fine i comuni o le associazioni di comuni adotteranno apposito regolamento cui si atterranno gli enti beneficiari dei contributi regionali.

E' fatto divieto, senza autorizzazione del sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto, di alienare, dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle sportive e ricreative gli impianti ammessi ai contributi previsti dall'art. 5, ultimo comma, della presente legge.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi, con conseguente obbligo di rimborso delle somme erogate.

Art. 13.

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per i mutui da contrarre da parte di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali per il perseguimento delle finalità enunciate al precedente art. 5, anche indipendentemente dalla concessione dei contributi ivi previsti, purchè gli enti interessati dimostrino di non disporre di adeguati cespiti delegabili.

A tal fine, nonchè per agevolare l'accesso al credito, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito e, in particolare, con l'istituto per il credito sportivo.

La domanda per la concessione della garanzia fidejussoria dovrà pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente dispone l'assunzione del mutuo e dà dimostrazione della situazione dei cespiti delegabili, nonchè dell'adesione dell'istituto mutuante.

La garanzia è disposta dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alle attività ricreative e sportive, di concerto con l'assessore alle finanze.

Capo III

CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 14.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore degli enti ed associazioni indicati al precedente art. 5, nonchè ad associazioni a carattere ricreativo seppur prive di personalità giuridica ma regolarmente costituite, contributi una volta tanto, in misura non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile:

a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;

b) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature ricreative fisse e mobili.

I contributi suindicati non possono superare ciascuno il limite di L. 10.000.000.

Nella spesa ammissibile a contributo viene compreso l'onere che il beneficiario si assume, a titolo di rivaisa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 15.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, la amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai comuni contributi una volta tanto per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attuazione dell'educazione fisica nelle scuole elementari

Tali attrezzature resteranno di proprietà comunale ma costituiranno dotazione dei singoli plessi scolastici.

Art. 16.

Le domande di concessione dei contributi di cui al presente capo, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che alle stesse si intende dare, nonchè dal preventivo della spesa occorrente, devono pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine stabilito al precedente art. 8.

Per il conseguimento dei contributi di cui al precedente art. 15 i comuni presenteranno le relative istanze di concerto con le direzioni didattiche e con le giunte dei consigli di circolo interessati.

Alla ripartizione annuale dei fondi disponibili, sentita la competente commissione consultiva, provvede la giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del presidente o dell'assessore delegato.

La giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la presidenza del consiglio regionale l'elenco, con l'indicazione delle somme relative, degli enti ed associazioni che hanno beneficiato delle provvidenze previste dal presente capo.

Art. 17.

Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede sulla base di fatture regolarmente quietanzate.

Capo IV

SOVVENZIONI E SUSSIDI A FAVORE DI ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI SPORTIVI E RICREATIVI AZIENDALI, COMITATI NONCHE' ORGANIZZAZIONI DEL TEMPO LIBERO REGIONALMENTE STRUTTURATE.

Art. 18.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e sussidi a favore dei comuni, enti, istituzioni, associazioni non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonchè organizzazioni del tempo libero aventi struttura regionale, ivi incluse quelle espresse dalla minoranza slovena, per lo svolgimento di:

a) attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni o di convegni e corsi per la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;

b) attività ricreative, anche mediante l'organizzazione di spettacoli bandistici, corali, folcloristici o di altre analoghe manifestazioni.

Sono ammesse ai benefici suindicati anche le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale, all'acquisto di equipaggiamento e di altro materiale ricreativo e sportivo.

Art 19.

Le domande di concessione delle sovvenzioni e sussidi, corredate da una relazione illustrativa dei programmi che s'intendono attuare, del costo degli stessi e da ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale, devono pervenire al servizio regionale competente nel termine stabilito all'art. 8.

Alla ripartizione annuale dei fondi disponibili, sentita la competente commissione consultiva, si provvede ai sensi dell'art. 16. In tale sede la giunta regionale è autorizzata a destinare una quota dei fondi per lo svolgimento di manifestazioni sportive o ricreative d'interesse nazionale o internazionale che non sia stato possibile programmare nel termine suindicato.

I beneficiari di cui al presente capo dovranno produrre allo scadere dell'esercizio finanziario in cui si è svolta l'attività per la quale è stata erogata la sovvenzione, il bilancio consuntivo, munito del verbale di approvazione secondo quanto previsto dallo statuto sociale, dal quale risulti la specifica destinazione data all'intervento regionale.

Per i comuni e gli enti esonerati dalla presentazione dei bilanci la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in un'apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

La mancata presentazione di quanto richiesto nei due precedenti commi del presente articolo comporta la revoca della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Le domande già ammesse ai contributi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, dalla legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, e dalla legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata, e per le quali non sia stata ancora disposta a favore degli enti beneficiari l'erogazione relativa, sono considerate valide agli effetti della presente legge.

Ai medesimi effetti sono del pari riconosciute valide le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e dirette ad ottenere la concessione dei benefici di cui agli articoli 3, 12, 12-*bis* e 15 della suindicata legge regionale 27 agosto 1975, n. 60.

Art. 21.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere i contributi integrativi previsti dall'art. 8, secondo comma, a favore delle iniziative che abbiano già ottenuto la concessione e l'erogazione dei benefici di cui alle suindicate leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, 6 agosto 1969, n. 26 e 27 agosto 1975, n. 60, come modificato.

Art. 22.

Fino all'approvazione del programma pluriennale di intervento di cui all'art. 1, lettera *a*), e della determinazione delle tipologie di cui all'art. 1, lettera *b*), la ripartizione dei fondi per l'assegnazione dei contributi previsti al capo II della presente legge viene effettuata nel rispetto della politica generale di programmazione degli interventi regionali nel settore sportivo.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

Per la concessione dei contributi annui previsti dall'art. 5 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, il limite di impegno di lire 350 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 350 milioni relative all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 6006 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.050 milioni per il piano, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 1.050 milioni si provvede, per lire 850 milioni, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 2 - ricreazione e sport - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per le restanti lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », dello stato di previsione della spesa del piano finanziario gli gli esercizi 1980-82.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 24.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 5 e dall'art. 14, lettera *a*), della presente legge, è autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 la spesa complessiva di lire 1 050 milioni, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980.

Il predetto onere di lire 1.050 milioni, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 6007 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.050 milioni per il piano, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 1.050 milioni si provvede, per lire 350 milioni relativi all'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 2 - ricreazione e sport - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per le restanti lire 700 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82.

Art. 25.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'art. 13 della presente legge faranno carico al cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 26.

Gli oneri previsti dall'art. 14, lettera *b*), della presente legge, fanno carico al cap 6008 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio 1980, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 27.

Per le finalità previste dall'art. 18 della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1980, la spesa complessiva di lire 550 milioni, di cui lire 400 milioni per gli interventi indicati alla lettera *a*) e lire 150 milioni per gli interventi indicati alla lettera *b*).

La predetta spesa di lire 550 milioni fa carico, per lire 400 milioni, al cap. 901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e, per lire 150 milioni, al cap. 902 del precitato stato di previsione, i cui stanziamenti vengono conseguentemente elevati di lire 400 milioni e, rispettivamente di lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 550 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 700 del più volte citato stato di previsione (rubrica n. 2 - ricreazione e sport - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1980, n. 44.

Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 18 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, di cui lire 450 milioni per l'esercizio 1980.

La predetta spesa viene suddivisa nel modo seguente:

a) lire 330 milioni, di cui 110 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'art. 1;

b) lire 90 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'art. 2;

c) lire 390 milioni, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'art. 3;

d) lire 420 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'art. 6;

e) lire 120 milioni, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'art. 7.

Art. 2.

La spesa autorizzata con la lettera *a*) del precedente art. 1 fa carico al cap. 7125 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 330 milioni per il piano, di cui lire 110 milioni per l'esercizio 1980.

La spesa autorizzata con la lettera *b*) del precedente art. 1 fa carico al cap. 7126 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 90 milioni per il piano, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1980.

Per gli oneri previsti dalla lettera *c*) del precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 13 - categoria XI - il cap. 7286 con la denominazione: «Contributi per interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento» e con lo stanziamento complessivo di lire 390 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1980.

La spesa autorizzata con la lettera *d*) del precedente art. 1 fa carico al cap. 7128 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 420 milioni per il piano, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1980.

La spesa autorizzata con la lettera *e*) del precedente art. 1 fa carico al cap. 7129 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 120 milioni per il piano, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1980.

All'onere complessivo di lire 1.350 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 13 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 1980

COMELLI

(8489)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803200)